

ACCERTAMENTO***Rientro dei capitali senza sconti sull'antiriciclaggio***

di Nicola Fasano

Nella voluntary disclosure gli obblighi antiriciclaggio devono essere **regolarmente adempiuti** da parte di intermediari finanziari e professionisti che intervengono nella regolarizzazione supportando il contribuente. Lo ha chiarito la [nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze dello scorso 31 gennaio](#).

Nel documento di prassi si legge che l'approvazione delle norme sulla voluntary disclosure non ha alcun impatto sull'applicazione delle sanzioni e dei presidi previsti dal d.lgs. n. 231/07, in materia di contrasto del riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, in quanto le **esimenti** previste dal d.l. 4/2014 operano unicamente sul **piano fiscale** (e in casi circoscritti, aggiungiamo noi, su quello penale). Secondo i tecnici del Ministero, ne consegue che a fini di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, l'applicazione delle predette norme **non vale**, in alcun modo, a **qualificare di per sé come lecite** le risorse o le attività, oggetto di volontaria emersione, illegalmente detenute o stabilite all'estero. Anche rispetto alle attività volontariamente dichiarate al fisco, che beneficiano della speciale procedura disegnata dal d.l. 4/2014, resta, pertanto, immutato l'obbligo di attivare le procedure di **adeguata verifica** della clientela, incluso l'obbligo di **identificazione** del titolare effettivo e l'applicazione di misure **rafforzate** di adeguata verifica della clientela, nel caso di **elevato rischio** di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Del pari immutati restano gli obblighi di **registrazione** e di **segnalazione** di eventuali operazioni sospette, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 231/07.

In effetti, a differenza dello scudo fiscale laddove il legislatore aveva espressamente previsto l'esonero dagli adempimenti antiriciclaggio connessi con le operazioni di emersione dei capitali all'estero, vi è da dire che **nessuna norma** in tema di collaborazione volontaria ha previsto analoga "semplificazione".

Tuttavia, con uno "sforzo interpretativo" si potrebbe sostenere anche che la procedura in esame rientri quanto meno nell'ambito delle **esclusioni** previste, per i soli professionisti, dall'art. 12, comma 2, d.lgs. 231/07, ai sensi del quale l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette non sussiste qualora le informazioni siano ricevute **nel corso dell'esame della posizione giuridica** del cliente o dell'espletamento dei compiti di **difesa** o di **rappresentanza** in un **procedimento giudiziario** o in relazione a tale procedimento, compresa la **consulenza** sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento.

Ciò anche in considerazione del fatto che, in ogni caso, la controparte ossia l'Agenzia delle entrate, entro 30 giorni dall'effettuazione dei versamenti dovuti, deve **comunicare** alla procura la **conclusione** della procedura di collaborazione volontaria.

E' evidente, ad ogni modo, come il MEF **non sia di quest'ultimo avviso**. Sarebbe **auspicabile**, pertanto, un **intervento legislativo**, in sede di conversione del d.l. 4/2014, che quanto meno sollevi gli intermediari e i professionisti dall'obbligo di segnalazione di operazione sospetta. Del resto, soprattutto se, come sembra, l'impianto e le modalità (nonché il costo) della procedura di rientro volontario dei capitali resteranno confermati, **puntellare** quanto meno gli aspetti "collaterali" della stessa (con riferimento agli adempimenti antiriciclaggio e più in generale, ai risvolti di natura penale) potrebbe renderla sicuramente più appetibile, tenuto conto che i principali punti di interesse per il contribuente sono essenzialmente due: **costo** dell'emersione e possibili **rischi penali**.